



***AGGIORNAMENTO DEL
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO***

Indice

Articolo 1 - Definizione

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 3- Contingenti di ammissione

Articolo 4 - Modalità di tutoraggio

Articolo 5- Soggetti coinvolti nella procedura di tirocinio.

Articolo 6 - Soggetti promotori

Articolo 7 - Criteri di priorità per l'ammissione dei candidati ai tirocini in Psicologia e Psicoterapia

Articolo 8 - Modalità di attivazione del tirocinio

Articolo 9 - Progetto formativo

Articolo 10 - Obblighi del tirocinante

Articolo 11 - Durata del tirocinio

Articolo 12 - Certificazioni

Articolo 13 - Durata delle convenzioni

Articolo 14 - Coperture assicurative

Articolo 15 - Salute e Sicurezza

Articolo 16 - Tutela della privacy

Articolo 17 - Disposizioni finali

ARTICOLO 1

Definizione

I tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dalla normativa vigente, Art. 18 L. 196 del 24.06.1997 e ss.mm.ii. e costituiscono lo strumento giuridico per l'inserimento temporaneo presso l'Azienda Socio Sanitaria Locale 3 (di seguito Asl3) di soggetti che non hanno ancora conseguito un attestato finale nell'ambito del percorso formativo intrapreso, per i quali la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro costituisce completamento del programma curricolare e gli specializzandi in psicoterapia.

A tal fine Asl3 ha ritenuto opportuno aggiornare le modalità di gestione dei tirocini formativi e di orientamento, sia per rendere uniforme l'iter amministrativo, sia per garantire esperienze adeguate al percorso formativo dello studente contemperandole con le esigenze connesse al normale svolgimento del servizio da parte delle strutture aziendali ospitanti i tirocinanti.

La caratteristica dell'istituto è rappresentata dall'inserimento dello studente in un contesto finalizzato alla sua formazione professionale.

Il tirocinio non costituisce rapporto lavorativo e non consente la corresponsione di alcuna retribuzione; non dà diritto al riconoscimento di rimborsi spese o altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico del bilancio dell'Azienda, né ad assunzione al termine del periodo.

L'Azienda non utilizza il tirocinante in sostituzione del proprio personale e/o per colmare vacanze in organico.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite Convenzioni, di prassi non finalizzate allo svolgimento di tirocini di singoli tirocinanti, tra Soggetti promotori e Asl3 che, quale Soggetto ospitante, è tenuto ad assicurare agli studenti un'adeguata formazione sulla base di un progetto formativo e/o di orientamento, da definire secondo le modalità successivamente indicate.

ARTICOLO 2

Oggetto

Asl3, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia, s'impegna ad accogliere presso le proprie strutture, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le risorse umane e strumentali disponibili, soggetti in tirocinio di formazione e orientamento e soggetti in tirocinio curricolare, obbligatorio o facoltativo, riconducibile e funzionale al piano di studi o all'acquisizione di attestati o abilitazioni professionali.

Vengono espressamente escluse le seguenti tipologie di tirocini, per le quali è previsto il riconoscimento di un'indennità mensile ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 92:

- tirocinio formativo di orientamento, destinato a coloro che hanno terminato gli studi da non più di 12 mesi, per una durata massima di 6 mesi, con lo scopo di consolidarne la formazione;
- tirocinio per l'inserimento lavorativo, della durata di 12 mesi, rivolto a persone in cerca di lavoro senza limiti d'età;
- tirocinio estivo di orientamento per gli studenti.

ARTICOLO 3

Contingenti di ammissione

Il numero di tirocinanti che possono frequentare contemporaneamente l'Azienda, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 142 del 25/03/1998, non può superare il 10% del personale dipendente assunto a tempo

indeterminato. La verifica di quanto sopra è competenza della S.C. Aggiornamento e Formazione sulla base della quantificazione dei dipendenti trasmessa annualmente dalla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e del numero di tirocinanti comunicato dalle singole strutture ospitanti.

ARTICOLO 4 **Modalità di tutoraggio**

Entro il limite di cui sopra, per le diverse tipologie di tirocinio, sono fissati i seguenti criteri:

- a. **per i tirocini inerenti il Corso di Laurea triennale in Infermieristica**, di cui all'Accordo con l'Università di Genova di cui alla deliberazione n. 608/2019, in base al quale Asl3 è titolare dell'organizzazione del Polo didattico: le attività di tirocinio sono svolte attraverso forme di didattica **in piccoli gruppi o individuali**; in ogni fase del tirocinio clinico, lo studente è tenuto ad operare sotto la responsabilità di un tutore professionale (il coordinatore infermieristico della struttura sanitaria ospitante) e sotto il controllo diretto di una guida di tirocinio (rappresentato dal dipendente infermiere designato dal coordinatore infermieristico);
- b. **per i tirocini inerenti Scuole di Specializzazione Universitaria e post universitaria** riconosciute dall'ordinamento pubblico e **tirocini inerenti il conseguimento di Lauree triennali o specialistiche**: relativamente a ciascuna struttura d'inserimento sono ammessi **n° 2 tirocinanti per ciascun tutor aziendale** fra i dipendenti di corrispondente profilo e, ove previsto, iscritti al relativo albo e/o in possesso della necessaria specializzazione;
- c. **per i tirocini inerenti i laureandi in Psicologia e gli specializzandi in Psicoterapia**: relativamente a ciascuna struttura d'inserimento, è ammesso un massimo di **n° 3 tirocinanti per ciascun tutor aziendale** (di cui almeno uno curriculare e due iscritti a scuole di specializzazione in psicoterapia). Sia coloro che stanno effettuando il tirocinio inerente al Corso Universitario, che richiede un'esperienza formativa di 750 ore, sia coloro che sono iscritti a Scuole di specializzazione in Psicoterapia, sono **tutorati da dirigenti dello stesso profilo professionale (Psicologi) che siano anche in possesso dell'abilitazione all'esercizio della Psicoterapia**.
Nello specifico, il tutor deve essere iscritto da almeno tre anni all'Albo professionale e intrattenere con l'Azienda un rapporto professionale sistematico in qualità di dipendente (Dirigente Psicologo), collaboratore o consulente con la qualifica di Psicologo e un impegno orario almeno pari all'impegno richiesto per assolvere la funzione di tutoraggio.

Per quel che concerne le strutture afferenti al Dipartimento di Salute Mentale, in linea di massima, potranno frequentare contemporaneamente n. 10 tirocinanti per ciascuna struttura. All'interno di ogni struttura il Responsabile potrà fornire criteri e modalità per il tutoraggio, anche in relazione ad eventuali assenze prolungate del tutor o nei casi in cui le richieste di tirocinio siano numericamente superiori rispetto alla possibilità di ospitarli.

ARTICOLO 5 **Soggetti coinvolti nella procedura di tirocinio**

Ai sensi della deliberazione Asl3 n. 152/2021 ad oggetto " *Modifiche ex art. 78 dell'Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art. 3 c.3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., con Deliberazione n. 239/2018*", il Referente aziendale della gestione del processo inerente i tirocini svolti in Asl3 è il **Direttore della S.C. Aggiornamento e Formazione**.

Il Responsabile dello svolgimento dei singoli tirocini è il **Direttore della struttura ospitante il tirocinante**, che, si avvale di:

- a. **Referente dei tirocini**, individuato per ogni singola area professionale;
- b. **Tutor individuato per le attività di guida e supervisione dell'attività di ogni singolo tirocinio.**
Il Tutor, con almeno un anno di anzianità di servizio a tempo indeterminato quale dipendente o personale convenzionato inquadrato nello stesso profilo professionale del tirocinante ed iscritto al relativo albo, è responsabile dell'intero svolgimento del tirocinio, secondo il progetto formativo concordato con il Soggetto promotore e, al termine del tirocinio, ove richiesto, redige apposita relazione riguardante gli aspetti formativi e di apprendimento del tirocinante;

Per i tirocini in Psicologia e Psicoterapia, per l'intera durata del tirocinio, il tutor deve assolvere le seguenti funzioni:

- Inserimento del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali;
 - Programmazione con il tirocinante dei dettagli del tirocinio pratico valutativo (TPV): definizione degli obiettivi nei metodi e nelle fasi di lavoro. In questa fase il tutor dovrà conciliare le attività da proporre con le competenze in possesso del tirocinante;
 - Verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza.
La valutazione finale deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale di cui è stata svolta l'esperienza.
 - Il tutor, ai sensi della vigente normativa in materia, deve esprimere giudizio sulle competenze dello studente relative al '*saper fare e saper essere psicologo*'. Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.
- c. **Referente amministrativo**, individuato nelle sole aree di psicologia e psicoterapia. Il Referente è tenuto, entro una settimana dall'avvio di un nuovo tirocinio, all'inserimento dei dati dei tirocinanti ospitati presso la struttura di appartenenza nel *data base* all'uso predisposto dalla S.C. Aggiornamento e Formazione.

Per tutte le altre aree di attività, il referente amministrativo per i tirocini è individuato nel settore dedicato della S.C. Aggiornamento e Formazione.

ARTICOLO 6

Soggetti promotori

I Soggetti promotori sono individuati nelle Università e Istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; scuole di specializzazione post universitaria che rilascino titoli di studio con valore legale; Centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia; Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro autorizzate dalle Regioni, abilitate al rilascio di attestazioni professionalizzanti.

Spetta ai Soggetti promotori:

- definire il progetto individuando gli elementi di dettaglio, la tipologia e/o settore sulla base delle specifiche esigenze degli studenti in formazione;
- individuare il Tutor di propria parte, quale responsabile didattico - organizzativo dell'iniziativa;
- predisporre, unitamente con il responsabile indicato dall'Azienda quale riferimento per l'espletamento del tirocinio, il progetto formativo e di orientamento;
- trasmettere copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo agli enti, strutture e rappresentanze sindacali di cui al D.M. 142/1998 e s.m.i..

ARTICOLO 7

Criteri di priorità per l'ammissione dei candidati ai tirocini in Psicologia e Psicoterapia

Possono accedere laureandi in corso di discipline psicologiche con le seguenti priorità:

residenza nella provincia di Genova e provenienza da Università pubblica presente sul territorio nazionale, previa stipula di Convenzione con Asl3.

Asl3 accoglie allievi iscritti presso le Scuole di specializzazione universitaria o presso scuole e Istituti riconosciuti dal MIUR secondo la disponibilità di sedi e tutor per un numero di ore stabilito per ogni anno di corso da ogni scuola di specializzazione a patto che abbia stipulato Convenzione con Asl3 finalizzata allo svolgimento di tirocini in oggetto.

ARTICOLO 8

Modalità di attivazione del tirocinio

L'autorizzazione al tirocinio è subordinata alla stipula di apposita Convenzione tra il Soggetto promotore ed Asl3, ai sensi della richiamata vigente normativa e secondo la seguente procedura:

- a) il rappresentante legale del Soggetto promotore formalizza la richiesta di attivazione della convenzione al Direttore della S.C. Aggiornamento e Formazione, indicando il percorso formativo e l'ambito aziendale in cui si intende svolgere l'attività di tirocinio. Le Istituzioni private scolastiche non statali allegano alla domanda o specificano esaurientemente l'iscrizione ad albi regionali, autorizzazioni, decreti ministeriali di riconoscimento che le abilitano a svolgere l'attività di formazione;
- b) Asl3, tramite la S.C. Aggiornamento e Formazione:
 - valuta l'ammissibilità delle richieste sulla base della documentazione prodotta, dei riconoscimenti ministeriali dei Soggetti promotori, nonché del numero di tirocinanti autorizzati, nel rispetto del contingente di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - verifica la documentazione ricevuta;
 - predispone la deliberazione di approvazione e lo schema di Convenzione ad essa allegata; cura le successive formalità e comunicazioni con il contributo dei Referenti delle singole strutture di accoglienza, sedi di tirocinio. Le modalità dettagliate di presentazione delle domande e la modulistica e i contatti di riferimento sono pubblicati sul sito aziendale e sulla Intranet.

ARTICOLO 9

Progetto formativo

Lo studente iscritto ad un corso universitario è tenuto a presentare il progetto formativo predisposto dal Tutor del proprio Ateneo, il quale dovrà prevedere, almeno, i seguenti elementi:

- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
- i nominativi del tutor incaricato dal Soggetto promotore e del responsabile aziendale individuato dal Soggetto ospitante;
- gli estremi identificativi della copertura assicurativa;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda;
- l'area aziendale d'inserimento.

Il progetto formativo dovrà essere datato e sottoscritto dal Soggetto proponente, dal tutor aziendale assegnato al tirocinante e, per presa visione, dal Direttore della S.C. Aggiornamento e Formazione. L'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata dal tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e dal tutor di Asl3, responsabile di tutto il percorso formativo, il quale assicura la realizzazione del progetto, il rispetto della normativa antinfortunistica sul lavoro, l'applicazione della legge sulla privacy, il monitoraggio e il controllo delle attività.

ARTICOLO 10

Obblighi del tirocinante

Durante l'attività formativa il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- attenersi alle indicazioni del responsabile aziendale, riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, riservatezza, specifici regolamenti interni segnalati dal responsabile della struttura ospitante;
- avere cura delle attrezzature eventualmente messe a disposizione, farne un uso corretto e consono alla destinazione;
- curare il decoro personale;
- prevenire eventuali conflitti con dipendenti e utenti della struttura ospitante
- se il tirocinante interrompe il periodo di tirocinio, avrà tempo un mese per regolarizzare la posizione prima di riprenderlo, chiedendo una nuova autorizzazione.

Il tirocinante dichiara di avere piena cognizione del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e s.m.i. e di quello di Asl3 pubblicato sul sito aziendale.

In caso di comportamento inadeguato o lesivo degli interessi dell'Azienda, ovvero ogniqualvolta non vengano osservate le disposizioni di cui al presente regolamento, Asl3 potrà interrompere in qualunque momento il tirocinio, dandone comunicazione al Soggetto promotore.

La presenza nella struttura ospitante viene rilevata tramite sottoscrizione sul modulo registrazione presenze ed è limitata al monte ore indicato dal progetto formativo.

I tirocinanti non possono essere impiegati in attività che comportino autonomia decisionale, né possono sottoscrivere alcuna documentazione aziendale.

ARTICOLO 11

Durata del tirocinio

I tirocini formativi e di orientamento, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Decreto n. 142/1998 *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”* hanno durata massima:

- per gli studenti che frequentano la scuola secondaria: non superiore a quattro mesi;
- per gli allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, per gli studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione: non superiore a sei mesi;
- per coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi: non superiore a dodici mesi.

A tali limiti sono fatte salve eventuali e successive modifiche normative, nonché norme speciali dettate per l'ammissione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

ARTICOLO 12

Certificazioni

Eventuali richieste di certificazioni dell'avvenuto regolare svolgimento del tirocinio, predisposte e siglate dal Tutor aziendale che attesta il completamento del programma di attività in coerenza con il progetto formativo, verranno rilasciate a firma del Direttore della S.C. Aggiornamento e Formazione al termine del periodo di tirocinio.

ARTICOLO 13

Durata delle convenzioni

Le convenzioni stipulate tra Asl3 e il Soggetto promotore, qualora non diversamente disposto da specifica normativa o regolamento, prevedono, di prassi, durata quadriennale.

È prevista la facoltà di recesso anticipato, da esercitarsi con un preavviso di almeno tre mesi con raccomandata A/R o PEC.

Alla scadenza naturale, la convenzione può essere rinnovata previo provvedimento formale.

ARTICOLO 14

Coperture assicurative

I Soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori delle strutture aziendali e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Qualora il Soggetto promotore non assicuri integralmente i massimali previsti da Asl3 sia contro gli infortuni sia per la Responsabilità Civile verso terzi, la differenza sarà a carico del singolo tirocinante che si farà carico di un'assicurazione integrativa a proprie spese.

ARTICOLO 15

Salute e sicurezza

I Soggetti promotori garantiscono ai propri allievi la sorveglianza sanitaria e provvedono a garantire la formazione generica e specifica ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Soggetto ospitante s'impegna ad effettuare attività d'informazione ed orientamento circa l'ambiente specifico in cui operano i tirocinanti in relazione a:

- i) rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui essi sono destinati ad operare;
- ii) misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività;
misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività.

Il Soggetto ospitante mette a disposizione di ogni tirocinante i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione, il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione al Soggetto Promotore affinché questo possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16 Tutela della Privacy

Asl3 e i Soggetti promotori assumono tutte le iniziative e pongono tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e norme di armonizzazione.

In particolare, gli stessi avranno cura che le informazioni ed i dati assunti in esecuzione all'attività di tirocinio siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.

Ciascun Titolare accetta, pertanto, di rispondere in modo autonomo per la violazione eventualmente commessa della disciplina in materia di dati personali prevista dal regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali e sensibili, i tirocinanti sono individuati quali autorizzati al trattamento nelle strutture di esercizio del tirocinio e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni in materia, alla pari del personale dipendente.

ARTICOLO 17 Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del provvedimento di approvazione.